

Proponente: 31.B
Proposta: 2026/69
del 23/01/2026



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 44

del 26/01/2026

RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Dirigente: MEDICINA Dott.ssa Isabella

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DELL'UTILIZZO CONDIVISO, TEMPORANEO E PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 124 L. 145/2018 E DELL'ART. 23 DEL CCNL 2019-2021 COMPARTO FUNZIONI LOCALI, DI UNA DIPENDENTE ASSUNTA A TEMPO DETERMINATO DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA A FAVORE DELL'ASP CARLO SARTORI.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Premesso che:

■ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/01/2026 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. 2026-2028 (documento Unico di Programmazione) e i relativi allegati;

■ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 19/01/2026 sono stati approvati il Bilancio di previsione Finanziario 2026 - 2028 e i relativi allegati;

■ con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – Assegnazione risorse finanziarie per macro-obiettivi, ai sensi dell'art. 169 commi 1 e 2 del D.Lgs n 267/2000;

■ con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 31/03/2025 è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 e aggiornato il Piano esecutivo di gestione 2025 precedentemente approvato;

■ con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 26/06/2025 è stato approvato il primo aggiornamento al Piano esecutivo di Gestione 2025 e al Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027;

■ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 209 del 09/10/2025 è stato approvato il 2° Aggiornamento al Piano Esecutivo Di Gestione 2025 E Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 Alla Sezione 2.2 "Performance";

Vista e richiamata la predetta Deliberazione di G.C. n. 63 di I.D. del 31.03.2025, in particolare il punto 6) del dispositivo in cui si deliberava:

"...6. di conferire mandato alla Dirigente del Servizio "Risorse umane e organizzazione" di provvedere, con propri atti, alla stipula di accordi con altri enti cui si applica il CCNL del comparto funzioni locali finalizzati all'utilizzo condiviso di personale, ai sensi della L.145/2018 co. 124 e dell'art. 23 del CCNL Funzioni locali 2019-2021, per un tempo limitato (massimo 3 mesi eventualmente prorogabili per ulteriori 3) ivi incluso il personale di qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 36 del CCNL 16 luglio 2024 e in relazione ad esigenze eccezionali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire economie nella gestione delle risorse; ...omissis..."

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- art. 1, co. 124 L. 145/2018 che testualmente recita: *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004"*;
- l'art. 23 del CCNL COMPARTO FL PERSONALE NON DIRIGENZIALE prevede:
"1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per

regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.
 3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL.
 4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL.
 5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:
 - l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;
 - l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa; - al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziato presso ciascun ente.
 6. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000.
 7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL”.
- l'art. 30 comma 2 sexies del D.LGS 165/2001 dispone che:
“Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”;

Valutato che la presente determinazione - oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio per i fini di pubblicità legale di cui all'articolo 32 della Legge 69/2009 e nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di Reggio Emilia per i fini di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs. 33/2013 - contiene dati personali oggetto di protezione ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento Europeo 679/2016, si rende necessario, nel rispetto e nel bilanciamento delle sopracitate normative, procedere all'identificazione della persona interessata tramite le sole iniziali del cognome e del nome; la persona verrà meglio generalizzata con i dati personali nella relazione allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1051 di R.U.D. del 05.09.2025, è stata disposta l'assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 – 2° comma del D.Lgs. 267/2000 e pieno, a decorrere dal 15.09.2025 e così fino al termine del mandato del Sindaco (2029), di una dipendente (meglio generalizzata nell'allegato A al presente provvedimento non pubblicabile), con profilo di

Funzionario Tecnico (Area Funzionari ed Elevate Qualificazioni) - ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA E DELLA SOSTENIBILITA' - Alta Specializzazione;

- la dipendente di che trattasi, al momento dell'assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 – 2° comma del D.Lgs. 267/2000 presso il Comune di Reggio Emilia, risultava assunta a tempo indeterminato presso l'ASP CARLO SARTORI e pertanto la stessa ha provveduto a richiedere aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 110 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 all'ASP stessa;
- a seguito di richiesta da parte dell'ASP Carlo Sartori e nello spirito di collaborazione tra enti, con propria determinazione dirigenziale, R.U.D. 1078 del 12/09/2025, si approvava lo schema di convenzione per l'assegnazione parziale e temporanea ai sensi dell'art. 23 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 della sopra citata dipendente, per il periodo dal 15/09/2025 al 14/12/2025 e alle ulteriori condizioni definite nello schema stesso, al fine del completamento dei progetti assegnati alla dipendente in qualità di RUP e per garantire un corretto passaggio di consegne delle attività che svolgeva presso l'ASP;
- con nota inviata tramite PEC acquisita agli atti di questo Comune con P.G. n. 18903 del 22/01/2026, l'ASP Carlo Sartori (Allegato B) richiedeva nuovamente al Comune di Reggio Emilia la possibilità di utilizzo condiviso, parziale e temporaneo della sopra citata dipendente, per per n. 4 ore al mese da espletare anche in modalità smartworking e tramite sopralluoghi, al fine di portare a termine il progetto presso la Casa Residenza Anziani di Villa Diamante di Campegine, di cui la dipendente è RUP;
- che il Comune di Reggio Emilia e l'ASP Carlo Sartori, raggiungevano, per le vie brevi, l'accordo per l'assegnazione parziale e temporanea della dipendente generalizzata nell'allegato A) al presente atto, per il periodo dal 1° febbraio 2026 al 30 aprile 2026 per 6 ore al mese da articolarsi in una giornata lavorativa e condividevano le ulteriori condizioni indicate nello schema di convenzione allegato al presente atto (Allegato C) e che con esso si intende approvare;
- in merito accordo di utilizzo condiviso è stato acquisito il consenso della dipendente come sopra generalizzata e quello del Dirigente del Servizio di assegnazione dell'U.d.P. RE_ACTS Aria Clima Territorio Salute del Comune di Reggio Emilia Ing. Giovannini al quale la stessa è assegnata;

Considerato opportuno, nello spirito di collaborazione tra Enti, accogliere la richiesta di utilizzo condiviso parziale e temporaneo presso l'ASP CARLO SARTORI;

Considerato altresì che la relativa spesa per oneri diretti e riflessi dell'utilizzo condiviso, temporaneo e parziale sarà rimborsata dall'ASP CARLO SARTORI, al termine del suddetto periodo e sulla base delle effettive prestazioni rese;

Ritenuto pertanto di poter procedere, all'approvazione dello schema di convenzione ex art. 23 del C.C.N.L. del 16/11/2022 e alla successiva sottoscrizione della stessa per l'utilizzo condiviso, parziale e temporaneo della dipendente del Comune di Reggio Emilia presso l'ASP CARLO SARTORI, al fine di portare a compimento il progetto presso la Casa Residenza Anziani del Comune di Campegine di cui la dipendente è attualmente RUP ai sensi del D.Lgs. 36/2023;

VISTI inoltre:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) e 183 comma 7 e 9 (impegni di spesa) e 151 comma 4 (principi in materia di contabilità);
- il Decreto Legislativo n. 165/2001, art. 4 - 2° comma;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia;

Visto l'incarico attribuito alla Dott.ssa Isabella Medicina dal Sindaco Marco Massari in data 28.03.2025 (P.G. n. 85987 del 28/03/2025) della direzione del Servizio "Risorse Umane e Organizzazione" a decorrere dal 01.04.2025 sino al termine del contratto individuale di lavoro (31/03/2028);

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di convenzione ai sensi dell'art. 1 comma 124 L. 145/2018 e dell'art. 23 del C.C.N.L. del 16/11/2022 per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende interamente richiamato, per l'utilizzo condiviso parziale e temporaneo di una dipendente (meglio generalizzata nell'allegato A al presente provvedimento non pubblicabile) assunta a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 – 2° comma del D.Lgs. n. 267/2000 presso il Comune di Reggio Emilia dal 15.09.2025 con profilo di Funzionario Tecnico (Area Funzionari ed Elevate Qualificazioni) - ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA E DELLA SOSTENIBILITA' - Alta Specializzazione a favore dell'ASP CARLO SARTORI per il periodo dal 1° febbraio 2026 al 30 aprile 2026 per 6 ore al mese da articolarsi in una giornata lavorativa (indicativamente il lunedì);
2. di dare atto che al termine del periodo di utilizzo condiviso verrà riconosciuto dall'ASP CARLO SARTORI al Comune di Reggio Emilia il rimborso degli oneri sostenuti per la retribuzione corrisposta alla persona in utilizzo, in relazione all'effettiva prestazione lavorativa eseguita nel periodo di riferimento dell'accordo secondo quanto indicato nello schema di convenzione di cui all'allegato C)
3. di dare atto che a seguito della convenzione approvata e sottoscritta, si verifica per il Comune di Reggio Emilia un complessivo risparmio di spesa stimato in € 512,72 sul Bilancio Pluriennale 2026-2028 - Esercizio 2026 - al capitolo che nel PEG 2026 verrà iscritto nel corrispondente capitolo del 475 "*PERSONALE DIREZIONE AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE*" del PEG 2025 – codice modalità di gestione Conto annuale 001 e precisamente:

art. 1 € 391,60 – Retribuzione lorda - COGE HA – PD 3102
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
codice funzionale missione / programma: 01.11
codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
codice COFOG: 01.3.4
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
codice SIOPE: 1104;

art. 2 € 101,65 – Contributi a carico dell'Ente COGE HC - PD 3104
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
codice funzionale missione / programma: 01.11
codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
codice COFOG: 01.3.4
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
codice SIOPE: 1111;

art. 2 € 19,47 – Contributi a carico dell'Ente COGE HC - PD 3104 (TFR)
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
codice funzionale missione / programma: 01.11
codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
codice COFOG: 01.3.4
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
codice SIOPE: 1113;

4. di dare atto che la spesa relativa all'utilizzo parziale e temporaneo ammonterà complessivamente a € 519,52 (comprensiva delle voci a fondo) e sarà imputata sul Bilancio Pluriennale 2026-2028 al Capitolo che nel PEG 2026 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 39350 del PEG 2025, "Retribuzioni al personale comandato presso altri Enti e trasferito temporaneamente", Centro di Costo 0115 – Codice di modalità di gestione Conto Annuale 001 – Interventi in economia diretta e precisamente:

art. 1 € 397,02 – Retribuzione lorda - COGE HA – PD 3102
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
codice funzionale missione / programma: 01.10
codice piano dei conti integrato: 1.09.01.01.002
codice COFOG: 01.3.1
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)

codice SIOPE: 1106;

art. 2 € 103,03 – Contributi a carico dell'Ente COGE HC - PD 3104
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
codice funzionale missione / programma: 01.10
codice piano dei conti integrato: 1.09.02.01.001
codice COFOG: 01.3.1
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
codice SIOPE: 1111;

art. 2 € 19,47 – Contributi a carico dell'Ente COGE HC - PD 3104 (TFR)
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
codice funzionale missione / programma: 01.10
codice piano dei conti integrato: 1.09.02.01.003
codice COFOG: 01.3.1
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
codice SIOPE: 1113;

5. di dare atto che la suddetta spesa verrà rimborsata dall'ASP CARLO SARTORI e imputata sul capitolo 8410 del PEG per l'esercizio 2026 "Rimborso dallo Stato – Enti pubblici territoriali e loro consorzi per personale comandato e trasferito temporaneamente".

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del più volte citato T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. si trasmette il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Isabella Medicina)